

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 334 del 19 marzo 2010 – APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO PER LA DOTAZIONE DI COMPETENZA E RESIDUI SUL CAPITOLO 1406 DELLA U.P.B. 1.74.177 DEL BILANCIO 2010**

**PREMESSO**

- che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”:
  - all'art. 9, comma 1, individua le funzioni amministrative delle Regioni e delle Province in relazione alla materia disciplinata;
  - all'art. 23, comma 1, stabilisce che le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
  - all'art. 23, comma 5, stabilisce che anche gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali;
- che l'art. 39, comma 1, della Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8, come modificato dall'art.1, comma 8 della Legge Regionale 29 dicembre 2005, prevede che una quota parte dei proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale per poter esercitare la caccia è utilizzata per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta;
- che l'art. 40 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8 prevede che tutte le entrate derivanti dalla sua applicazione vengano utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge, in particolare:
  - al comma 2, lettera a) *"Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico" comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1) dell' art. 37";*
  - al comma 2, lettera c) *"Fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate" contributi a proprietari o conduttori per l' utilizzo dei terreni agricoli, contributi spese per corsi di aggiornamento di agenti di vigilanza e guardie giurate volontarie, contributi per miglioramenti ambientali";*
  - al comma 2 lettera d) *"Spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria ivi comprese le spese di funzionamento di tutte le commissioni e i comitati previsti dalla presente legge";*
- che l'art. 66, comma 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che, a decorrere dall'anno 2004, il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sia trasferito alle Regioni al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle Regioni, degli Enti locali e delle altre Istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive modificazioni;

## **PRESO ATTO**

- dello stanziamento di competenza di 1.900.000,00 Euro sul capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) denominato *"programmi di gestione faunistico ambientale e ricostituzione del patrimonio faunistico (art. 66 legge n. 388/2000 e legge n. 157/92). contributi alle amministrazioni provinciali per compiti delegati, per la ricostituzione del patrimonio faunistico (legge regionale 10/4/96, n.8)."* del bilancio gestionale di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2010 approvato con D.G.R. n. 92 del 9.2.2010;
- dei residui sul medesimo capitolo, che assommano a Euro 3.543.466,47;
- del decreto dirigenziale del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 23 del 24.02.2010 con cui è stato effettuato il maggior accertamento delle entrate per l'anno 2009 sul conto corrente postale unico 21965181 - codici tariffa da 110 a 1113, e 1150 - per l'esercizio di attività faunistico-venatorie e correlate, pari a Euro 2.756.702,02, imputati sul capitolo di entrata 18 dell'U.P.B. 9.31.71, correlato con il capitolo di spesa 1406 della U.P.B. 1.74.177 del bilancio gestionale per l'anno 2010 approvato con deliberazione di G.R. n. 92 del 9.2.2010;

**CONSIDERATO** che non sono ancora state trasferite le somme relative alla ripartizione delle risorse disponibili per l'effetto del citato art. 66, comma 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**RITENUTO** di dover definire i criteri di riparto i fondi stanziati sul capitolo 1406 (U.P.B. 1.74.177) del bilancio gestionale per l'anno finanziario 2010:

- Euro 900.000,00 per le attività di competenza regionale previste dalla L. R. 8/96 e dai provvedimenti consequenziali, tra cui, in particolare:
  - Euro 400.000,00 per attività triennale di pianificazione studio ed indagine, nonché di censimenti della fauna selvatica di competenza regionale (art. 10 e 11);
  - Euro 10.000,00 per la stampa del calendario venatorio (art. 24), dei tesserini venatori e dei relativi allegati (art. 19) e della modulistica afferente le attività venatorie (art. 19, 23, 36 e 39) ;
  - Euro 30.000,00 per la gestione delle procedure telematiche connesse alla anagrafica dei cacciatori ed alla gestione delle attività venatorie (D.G.R. 835 del 23.06.06);
  - Euro 70.000,00 per contributi ai centri di recupero della fauna selvatica (art. 5 e 39) operanti nel territorio regionale (fino a 30.000,00 Euro nella misura massima di 6.000 Euro per centro) ed all'ospedale veterinario ASL NA1 (40.000,00 Euro);
  - Euro 40.000,00 per studi, piani ed attività di contenimento dei danni da cinghiale nelle aree protette e nelle strutture faunistiche, nonché nelle aree di maggiore criticità per tali eventi (art. 17 e 39);
  - Euro 50.000,00 per attività di aggiornamento e riqualificazione teorico-pratica di coloro che esercitano attività venatoria (art.27);
  - Euro 25.000,00 per l'attività di aggiornamento e riqualificazione delle Guardie Volontarie Venatorie (art. 28);
  - Euro 100.000,00 per l'impianto, adeguamento strutturale e funzionale, riconversione, gestione dei centri pubblici regionali di produzione della selvaggina, nonché per attività di ripopolamento con la fauna in essi allevata (art. 13), con tassativa esclusione dei cinghiali;
  - Euro 175.000,00 per le attività di ripristino, adeguamento, ed avvio delle attività del complesso regionale per l'osservazione delle migrazioni (art. 39 come modificato dalla L.R. 24/2005) presso Centola (SA);
- Euro 1.000.000,00, da suddividere con i seguenti criteri tra le Amministrazioni Provinciali per i compiti consentiti dalla L.R. 10 aprile 1996, n.8, ad eccezione del risarcimento danni alle produzioni agricole e del funzionamento di commissioni e comitati:
  - il 50 % da ripartire in quote uguali;
  - il 50 % da ripartire in proporzione alla superficie utile alla caccia di ciascuna provincia; ciascuna Amministrazione provinciale dovrà destinare almeno il 40% della somma a lei assegnata ad attività di ripopolamento basate sui prelievi rilevati dai tesserini venatori restituiti dai cacciatori, 15 % alle attività derivanti dalla gestione informatica dell'Anagrafe dei cacciatori e delle attività correlate (attraverso il sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)), un ulteriore 15 % ad attività di sorveglianza, verifica e controllo della regolarità delle attività venatorie sul proprio territorio, in con-

cordanza con quanto previsto dalla L. R. 8/96 art. 28, comma 1. lettera a), ed infine il 15% dovrà essere utilizzato per l'incremento della segnaletica e delle protezioni lungo la viabilità ordinaria per la riduzione delle probabilità di impatto con specie della fauna selvatica; la restante quota sarà impiegata per la gestione delle strutture faunistiche di competenza provinciale, per attività di revisione/redazione della pianificazione faunistica, e/o per altre attività delegate;

**RITENUTO** altresì, di dover destinare la somma di Euro 1.570.542,50, ai progetti di valorizzazione del territorio presentati dai Settori provinciali forestali, che nell'ambito della programmazione regionale contemplano, tra l'altro, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero, la riabilitazione e l'ambientamento di fauna protetta (art 39, comma 4 L. R. 8/96; detta somma, impegnata specificamente per le attività consentite dalla L. R. 8/96 con provvedimento n. 326 del 12.11.2007 sul capitolo 1406/2007, sarà a carico dei residui del bilancio gestionale per l'anno 2009;

**RITENUTO**, inoltre,

- di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda, con successivi provvedimenti monocratici, all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme stanziare sul capitolo su menzionato applicando i criteri definiti nel presente provvedimento;
- di dover rinviare ad un successivo provvedimento il riparto e la destinazione dei fondi nazionali che saranno eventualmente trasferiti sul predetto capitolo;

#### **VISTI**

- la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76" ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- l'art. 4, della L. R. 29 dicembre 2005, n. 24;
- il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 approvato con L.R. n. 3 del 21/1/2010;
- la D.G.R. n. 92 del 9.2.2010 di approvazione del bilancio gestionale per il 2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni illustrate in narrativa e che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare i criteri di riparto per la parte dei fondi che residuano dalle precedenti considerazioni sul capitolo 1406 (U.P.B. 1.74.177) del bilancio gestionale per l'anno finanziario 2010, che ammontano a 1.900.000,00 Euro:
  - o Euro 900.000,00 per le attività di competenza regionale previste dalla L. R. 8/96 e dai provvedimenti consequenziali, tra cui, in particolare:
    - Euro 400.000,00 per attività triennale di pianificazione studio ed indagine, nonché di censimenti della fauna selvatica di competenza regionale (art. 10 e 11);
    - Euro 10.000,00 per la stampa del calendario venatorio (art. 24), dei tesserini venatori e dei relativi allegati (art. 19) e della modulistica afferente le attività venatorie (art. 19, 23, 36 e 39) ;
    - Euro 30.000,00 per la gestione delle procedure telematiche connesse alla anagrafica dei cacciatori ed alla gestione delle attività venatorie (D.G.R. 835 del 23.06.06);
    - Euro 70.000,00 per contributi ai centri di recupero della fauna selvatica (art. 5 e 39) operanti nel territorio regionale (fino a 30.000,00 Euro nella misura massima di 6.000 Euro per centro) ed all'ospedale veterinario ASL NA1 (40.000,00 Euro);

- Euro 40.000,00 per studi, piani ed attività di contenimento dei danni da cinghiale nelle aree protette e nelle strutture faunistiche, nonché nelle aree di maggiore criticità per tali eventi (art. 17 e 39);
  - Euro 50.000,00 per attività di aggiornamento e riqualificazione teorico-pratica di coloro che esercitano attività venatoria (art.27);
  - Euro 25.000,00 per l'attività di aggiornamento e riqualificazione delle Guardie Volontarie Venatorie (art. 28);
  - Euro 100.000,00 per l'impianto, adeguamento strutturale e funzionale, riconversione, gestione dei centri pubblici regionali di produzione della selvaggina, nonché per attività di ripopolamento con la fauna in essi allevata (art. 13), con tassativa esclusione dei cinghiali;
  - Euro 175.000,00 per le attività di ripristino, adeguamento, ed avvio delle attività del complesso regionale per l'osservazione delle migrazioni (art. 39 come modificato dalla L.R. 24/2005) presso Centola (SA);
- o Euro 1.000.000,00, da suddividere con i seguenti criteri tra le Amministrazioni Provinciali per i compiti consentiti dalla L.R. 10 aprile 1996, n.8, ad eccezione del risarcimento danni alle produzioni agricole e del funzionamento di commissioni e comitati:
- il 50 % da ripartire in quote uguali;
  - il 50 % da ripartire in proporzione alla superficie utile alla caccia di ciascuna provincia;
- ciascuna Amministrazione provinciale dovrà destinare almeno il 40% della somma a lei assegnata ad attività di ripopolamento (eccetto cinghiali) basate sui prelievi rilevati dai tesserini venatori restituiti dai cacciatori, 15 % alle attività derivanti dalla gestione informatica dell'Anagrafe dei cacciatori e delle attività correlate (attraverso il sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)), un ulteriore 15 % ad attività di sorveglianza, verifica e controllo della regolarità delle attività venatorie sul proprio territorio, in concordanza con quanto previsto dalla L. R. 8/96 art. 28, comma 1. lettera a), ed infine il 15% dovrà essere utilizzato per l'incremento della segnaletica e delle protezioni lungo la viabilità ordinaria per la riduzione delle probabilità di impatto con specie della fauna selvatica; la restante quota sarà impiegata per la gestione delle strutture faunistiche di competenza provinciale, per attività di revisione/redazione della pianificazione faunistica, e/o per altre attività delegate;
2. di destinare la somma di Euro 1.570.542,50, ai progetti di valorizzazione del territorio presentati dai Settori provinciali forestali, che nell'ambito della programmazione regionale contemplano, tra l'altro, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero, la riabilitazione e l'ambientamento di fauna protetta (art 39, comma 4 L. R. 8/96); detta somma, impegnata specificamente per le attività consentite dalla L. R. 8/96 con provvedimento n. 326 del 12.11.2007 sul capitolo 1406/2007, sarà a carico dei residui del bilancio gestionale per l'anno 2009;
  3. che la spesa complessiva farà capo al capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) del bilancio gestionale della Regione Campania per l'anno finanziario 2010, approvato con D.G.R. n. 92 del 9.2.2010;
  4. di incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda, con successivi provvedimenti monocratici, all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme stanziare sul capitolo su menzionato applicando i criteri definiti nel presente provvedimento;
  5. di rinviare ad un successivo provvedimento collegiale il riparto dei fondi nazionali che saranno eventualmente trasferiti sul predetto capitolo;
  6. di precisare che non possono essere effettuati ripopolamenti con cinghiale su tutto il territorio regionale;
  7. di trasmettere copia della presente al Sig.Assessore all'Agricoltura, al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quan-

to di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*